RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 32

Gli Istituti esercenti il credito fondiario per virtu' della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni patrimoniali e concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o piu' Istituti singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione.

L'Istituto o gl'Istituti liquidatori godranno di tutte le facolta', facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario. Essi dovranno essere autorizzati per decreto Reale secondo le leggi che regolano il Credito fondiario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo un regolamento speciale, approvato con decreto Reale, che disciplinera' la liquidazione.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-32/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it